



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SPORT e TEMPO LIBERO S. GESTIONE SPORT

ATTO N. DD 4763

Torino, 05/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 E S.M.I. ALLA DITTA ICEF S.R.L. PER LA FORNITURA DI SACCHI DI TERRICCIO PER L'IMPIANTO SPORTIVO "PRIMO NEBIOLO" - VIALE L.HUGUES, 10. P.IVA 04108590011. INDIZIONE E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 744,20 IVA AL 22% INCLUSA. CIG BC99EE462D.

Premesso che l'art. 8, comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29/12/2024, attribuisce alla Divisione Eventi e Promozione Turistica - Sport e Tempo Libero la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Considerato che a seguito della riapertura dell'impianto sportivo "Primo Nebiolo" che è stato oggetto di cantiere per circa 2 (due) anni a causa dei lavori finanziati dal PNRR, l'Amministrazione ha provveduto a dotare l'impianto di nuove attrezzature sportive al fine di ottimizzare la fruizione da parte dell'utenza e destinarlo sempre più a sede di eventi di carattere nazionale ed internazionale.

Tra le attrezzature acquistate ex novo figura la gabbia lanci disco/martello.

Considerato che il lancio di tale attrezzatura sportiva comporta inevitabilmente la formazione sulla pista di buche che necessitano di essere colmate con terriccio universale al fine di ripristinare le condizioni in cui la pista versava prima del lancio da parte dell'atleta in modo da renderla pienamente utilizzabile anche per le altre discipline, posto che l'impianto de quo è un impianto polivalente;

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Consip attive, nè di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i e dell'art 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.

Rilevato che l'operatore economico collabora proficuamente con la Divisione su richiamata, dimostrando piena affidabilità tecnica e professionalità nell'esecuzione dei servizi finora affidatigli;

Rilevato che da una ricognizione sul territorio non emergono altri operatori economici locali in

grado di offrire le medesime condizioni di affidabilità e immediatezza di intervento;

Ritenuto che la scelta dell'operatore economico risponda ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, evitando inutili aggravii procedurali in virtù del modico valore della prestazione.

Ritenuto pertanto che la deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sia ampiamente giustificata dal valore particolarmente irrisorio dell'appalto, dalla necessità oggettiva di assicurare la continuità del risultato e dall'alto livello di soddisfazione accertato sul precedente operato del fornitore.

Si è pertanto provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a chiedere il preventivo all'operatore specializzato ICEF s.r.l. con sede in Beinasco (TO) via Giovanni XXIII 34 - Frazione Borgaretto - P.IVA 04108590011, che ha presentato offerta per € 610,00 oltre ad € 134,20 IVA al 22% per un importo complessivo di € 744,20 IVA compresa (**All. 1**) per effettuare la fornitura di n. 100 sacchi di terriccio universale ciascuno da lt 45. In tale importo sono comprese anche le spese di trasporto della fornitura dalla sede della ditta all'impianto de quo.

Attestato pertanto che l'operatore economico risulta in possesso di idonee e documentate esperienze pregresse evincibili da apposita documentazione conservata agli atti della Divisione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Si dà atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411 sia del Codice di Comportamento della Città;

Visto quanto fin'ora esposto e, ritenuto congruo e conveniente il preventivo sopra citato, con il presente provvedimento si ritiene opportuno perfezionare l'affidamento in discorso.

Tenuto conto del comunicato del Presidente dell'ANAC del 18.06.2025 con cui è stata prorogata a tempo indeterminato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00, il CIG è BC99EE462D ed è stato acquisito direttamente sulla PCP.

Considerato che, in ragione del valore dell'affidamento, è stata valutata la non sussistenza di interesse transfrontaliero certo.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Il pagamento della fornitura in oggetto è previsto in un'unica soluzione e pertanto non è frazionabile.

Ai flussi finanziari generati dal rapporto saranno applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante: Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136".

Con il presente provvedimento si procede dunque contestualmente all'indizione ed all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta ICEF s.r.l. - P.IVA 04108590011 per la fornitura dei beni su indicati per una spesa di € 610,00 oltre ad € 134,20 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 744,20 IVA inclusa.

Si dà atto che l'esigibilità della obbligazione riferita all'impegno per l'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014.

Si attesta che i controlli sull'affidatario circa il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. avverranno ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15 comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 411; successivamente si procederà alla stipula del contratto conformemente all'art. 18 del citato Decreto;

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione

“Amministrazione Trasparente”.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che la fornitura oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite alla Divisione Eventi e Promozione Turistica - Sport e Tempo Libero dall'art. 8 comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024;
2. di approvare l'indizione della procedura ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. finalizzata all'affidamento della fornitura in oggetto;
3. di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive, nè di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;
4. di dare atto che si deroga al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa;
5. di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., stante il valore esiguo dell'affidamento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
7. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. alla ditta ICEF s.r.l. con sede in Beinasco (TO) via Giovanni XXIII 34 - Frazione Borgaretto - P.IVA 04108590011, per la fornitura di n. 100 sacchi di terriccio (ciascuno da 45 lt), compreso il trasporto del materiale dalla sede della ditta all'impianto, per un importo di € 610,00 oltre ad € 134,20 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 744,20 IVA compresa, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
8. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di pantouflage o revolving doors in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
9. di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento

contributivo e assicurativo;

10. di dare atto che non è stata richiesta la garanzia definitiva i sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. poichè trattasi di affidamento di modico valore;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, lett. d) del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 12. di autorizzare la stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto e la emissione dell'ordine di acquisto a favore dell'operatore economico ICEF s.r.l. con sede in Beinasco (TO) via Giovanni XXIII 34 - Frazione Borgaretto - P.IVA 04108590011;
 13. di dare atto che la Responsabile Unica del Progetto è la Funzionaria in E.Q. Coordinamento Gestione Amministrativa e Finanziaria della Divisione Eventi e Promozione Turistica - Sport e Tempo Libero - Dott.ssa Claudia Lomoro;
 14. di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026;
 15. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'affidatario verranno rispettate le disposizioni del'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 16. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
- Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Dettaglio economico-finanziario

Importo	Anno Bilancio	Capitolo Articolo	UEB	Scadenza Obbligazione	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato
744,20	2026	055900005001	10	31/12/2026	6	1	1	3
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>		CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E DI MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO - S.R.E. IVA - Settore 010						
Conto Finanziario n°		P.Fin. U.1.03.01.02.999						
Descrizione Conto Finanziario		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Angela Cantore

